

CONTENZIOSO TRIBUTARIO/ Lo schema di dlgs atteso per domani in Cdm

Conciliazione in ogni grado

Non conta che l'intesa maturi fuori dell'udienza

DI STEFANO LOCONTE
E FLAVIA DI LUCIANO

Ampliato l'istituto della conciliazione, esperibile in qualsiasi stato e grado del processo, anche laddove l'intesa tra le parti maturi fuori udienza. Se l'accordo si raggiunge in Commissione tributaria provinciale o regionale si applicano le sanzioni al 40% del minimo; di contro, ove avvenga in pendenza del giudizio di cassazione, le sanzioni saranno pari al 50% del minimo.

Queste le principali modifiche apportate all'istituto della conciliazione dallo schema di decreto legislativo recante il restyling della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, atteso domani in consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* del 23 e 24 giugno).

Si premette che la conciliazione è uno strumento deflattivo del contenzioso disciplinato dall'art. 48, dlgs 546/92, attraverso il quale è possibile definire, in via totale o parziale, la controversia prima della conclusione del procedimento.

Il menzionato schema di decreto legislativo riscrive, per l'appunto, l'art. 48 e introduce gli articoli 48-bis e ter, «allargando le maglie» di tale istituto proprio in un'ottica deflattiva del contenzioso e al fine di perseguire un più proficuo contraddittorio tra amministrazione e contribuente.

E invero, nella precedente formulazione la norma prevedeva un limite temporale quale condizione per l'esperibilità della conciliazione: quest'ultima poteva, infatti, essere conclusa soltanto davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la «prima udienza». La nuova versione dell'art. 48, comma 5, dlgs 546/92, invece, stabilisce espressamente che «la conciliazione può avvenire

anche in pendenza del giudizio di cassazione».

La portata innovativa della modifica normativa non si esaurisce tuttavia soltanto in un mero rafforzamento di tale istituto, al fine di arginare il più possibile il numero crescente di contenziosi che «ingolfano» soprattutto negli ultimi anni le nostre aule di giustizia.

Difatti, il legislatore ha inteso altresì razionalizzare tale strumento deflattivo, regolamentandolo in modo più sistematico e disciplinando in due diversi articoli la conciliazione giudiziale realizzata «fuori udienza» (art. 48) e quella intervenuta «in udienza» (art. 48-bis). La prima ipotesi si verifica se le parti in pendenza di giudizio raggiungono un accordo conciliativo, presentando istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. L'intesa viene, quindi, sottoposta al vaglio dei giudici tributari, i quali, ove ravvisino la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, pronunciano sentenza di cessazione della materia del contendere. Se, invece, l'accordo definisce soltanto un aspetto della controversia, la Commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all'ulteriore trattazione della causa.

L'iter conciliativo si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, il cui contenuto deve essere completo, dovendo contenere l'indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'«autosufficienza» dell'intesa è richiesta in quanto questa costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente.

La conciliazione in udienza, può essere avviata su iniziati-

va delle parti fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione dell'udienza, tramite la presentazione di un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Nel corso dell'udienza, la Commissione, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa per il perfezionamento dell'accordo che avviene con la redazione del processo verbale contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Da ultimo, l'art. 48-ter introdotto nel dlgs 546/92 disciplina la definizione e il pagamento delle somme dovute, stabilendo che il versamento di queste ultime ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'intesa. La mancata corresponsione di quanto pattuito entro il termine previsto, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva, determina l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e di una sanzione applicata in misura doppia sul residuo non corrisposto. Le modalità da seguire per il versamento delle somme dovute sono disciplinate dalle disposizioni anche sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione.

—© Riproduzione riservata—

